



ORDINANZA DEL PRESIDENTE N. 29 DEL 02/05/2020

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

- **VISTA** la Legge n. 84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata, che attribuisce a questa Autorità i compiti di indirizzo, programmazione e regolamentazione delle attività nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di relativa competenza, ivi incluso il porto di Ancona;
- **VISTO** il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*", convertito con Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- **VISTI** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in date 01/03/2020, 09/03/2020 e 11/03/2020, con i quali si recavano ulteriori disposizioni finalizzate – per la tutela della salute pubblica – al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica in atto da "*Coronavirus – Covid-19*";
- **VISTA** la precedente Ordinanza di questa Autorità n.17 in data 20/03/2020, con la quale, per la tutela della salute umana a fronte dell'emergenza epidemiologica da "*Coronavirus – Covid 19*" in atto, in considerazione anche delle disposizioni normative sopra richiamate, si disponeva l'interdizione al pubblico accesso per tutti gli spazi demaniali nella zona del porto storico di Ancona, precisamente dal varco doganale Da Chio sino a tutta la zona del molo nord, ciò fatte salve le esigenze delle attività di polizia, di pubblico soccorso, dei servizi tecnico-nautici, dei servizi pubblici ed istituzionali, dell'operatività portuale, dei cantieri, oltre che per i domicili in essere nella stessa zona portuale e per i transiti legati agli imbarchi ed agli sbarchi delle navi traghetto;
- **VISTE** l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 20 marzo 2020 e l'Ordinanza in data 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernenti sempre le misure volte al contenimento della predetta emergenza epidemiologica in atto;
- **VISTE** le precedenti Ordinanze di questo Ente n. 20 del 02/04/2020 e n. 24 dell'11/04/2020, in base alle quali, in coerenza con le disposizioni normative da ultimo emanate, l'interdizione di cui alla precedente Ordinanza n. 17 sopra richiamata risulta prorogata sino alle ore 24,00 del giorno 3 maggio 2020;
- **VISTA**, altresì, la precedente Ordinanza di questa Autorità n. 25 del 17/04/2020, con la quale, ferma restando l'interdizione come sopra disposta relativamente al porto di Ancona, veniva in via eccezionale acconsentito ogni accesso legato ai servizi dell'ufficio postale "*Ancona 3*" insediato presso la medesima zona portuale;
- **POSTO** che, all'attualità, permane ancora la diffusività dell'epidemia in questione e, in relazione a ciò, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha confermato il protrarsi dello stato di emergenza sanitaria internazionale;



- **VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26/04/2020, recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", in base alle quali, sull'intero territorio nazionale, resta stabilito "... il divieto di assembramento e il distanziamento personale di almeno un metro...";
- **RITENUTO** necessario, alla luce di tutto quanto sin qui riportato ed in coerenza con le disposizioni normative vigenti, di dover mantenere ancora i provvedimenti già intrapresi da questo Ente nel porto di Ancona, al fine di fronteggiare adeguatamente – nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute umana – ogni presumibile occasione di contagio e diffusione dell'epidemia in argomento;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA**

Art. 1

Viene prorogato, **sino alle ore 24,00 del giorno 06 maggio 2020**, il divieto del pubblico accesso negli spazi demaniali del porto storico di Ancona, precisamente dal varco doganale Da Chio sino a tutta la zona del molo nord, così come già da questa Autorità disposto con precedente Ordinanza n. 17 del 20/03/2020.

Costituiscono al riguardo eccezione – pur subordinatamente al rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa nazionale – le attività che attengono a quanto segue:

- esigenze di polizia e di pubblico soccorso;
- servizi pubblici ed istituzionali;
- servizi tecnico-nautici;
- operatività portuale in corso;
- transiti strettamente legati alle operazioni di sbarco ed imbarco sulle navi traghetto;
- cantieri navali;
- cantieri edili;
- servizi dell'ufficio postale "Ancona 3", sito all'interno della zona portuale interessata;
- domicili in essere nella medesima zona portuale.

Art. 2

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante:

- l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo;
- la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali e gli operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nel porto di Ancona.

Art. 3

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

GIAMPIERI RODOLFO
02.05.2020 06:25:24
UTC

IL PRESIDENTE
(Rodolfo Giampieri)
firmato digitalmente